

Deliberazione

n°

638

del

26 Agosto 2018

**OGGETTO:**

**SIG.RA MANZELLA RAFFAELA – MANTENIMENTO IN SERVIZIO**

**IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

**Premesso**

che la sig.ra Manzella Raffaella, nata in Caserta il 27/02/1952, è dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliera, quale Operatore Socio Sanitario, in servizio presso la U.O.S.D. Day Surgery;

**Letta**

l'istanza della predetta, acquisita agli atti di quest'Azienda Ospedaliera in data 03/04/2018, allegata alla presente deliberazione, con la quale chiede di essere trattenuta in servizio fino al compimento del requisito minimo di pensione e, comunque, non oltre il 70° anno di età, non essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per maturare il diritto a pensione;

**Visto**

che, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 214 del 22/12/2011 questa Azienda è tenuta a collocare in pensione la dipendente di cui trattasi al compimento dei 66 anni e 7 mesi, unitamente al requisito contributivo minimo di almeno 20 anni di servizio;

**Esaminato**

il fascicolo personale della dipendente di cui trattasi e riscontrato che al 01/10/2018, data di compimento dell'età limite ordinamentale, la sua posizione contributiva complessiva sarà pari ad anni 16 mesi 02 e giorni 22;

**Considerato**

che la dipendente Manzella Raffaella non vanta un'anzianità di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione, come richiesto dalla normativa innanzi citata;

**Preso Atto**

della circolare N.2/2015 c.2.3.1 del ministero della funzione pubblica che, in applicazione dell'art. 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114 ed in linea con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991, precisa che, se il dipendente non ha maturato alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale, l'amministrazione è tenuta, a proseguire il rapporto di lavoro per permettergli di maturare i requisiti minimi per l'accesso a pensione e, comunque, non oltre il 70° anno di età, al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita;

**Precisato**

che, ai sensi dell'art.12 del D.L. 31/05/2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122 e del decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'adeguamento alla speranza di vita, per il triennio 2016-2018, è da considerarsi in mesi 7;

**Ritenuto**

in considerazione di quanto sopra evidenziato, di poter accogliere l'istanza dell'interessata e di trattenerla in servizio fino al 31/07/2022, data di compimento dell'anzianità minima contributiva complessiva, pari ad anni venti ed età anagrafica pari ad anni 70 mesi 5gg.4;

**Tenuto conto**

che il provvedimento di cessazione dal servizio avrà effetto dal 01/08/2022, primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianità minima contributiva, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;


**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

## PROPONE


1. di accogliere l'istanza della sig.ra Manzella Raffaella, nata in Caserta il 27/02/1952, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliera, quale Operatore Socio Sanitario, in servizio presso la U.O.S.D. Day Surgery, disponendone il mantenimento in servizio fino al compimento dell'età minima contributiva, e, comunque, non oltre il 31/07/2022;
2. di collocare la stessa in trattamento di quiescenza a far data dal 01 agosto 2022, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione.

Il Funzionario estensore  
Pasquale Mattiello



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

dr.ssa Luigia Infante



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.


IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr. Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 212 del 30.05.2017  
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

## DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

4. **ACCOGLIERE** l'istanza della sig.ra Manzella Raffaella, nata in Caserta il 27/02/1952, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliera, quale Operatore Socio Sanitario, in servizio presso la U.O.S.D. Day Surgery, disponendone il mantenimento in servizio fino al compimento dell'età minima contributiva, e, comunque, non oltre il 31/07/2022;
1. **COLLOCARE** la stessa in trattamento di quiescenza a far data dal 01 agosto 2022, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;
2. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Direzione Sanitaria, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

